



Concessione n° 180

N.A.P. n.93/2014

31 LUG. 2014
COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

**CONCESSIONE DI ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA
O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
V SETTORE URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

IL DIRIGENTE

Vista la domanda di concessione edilizia presentata, in data **05/06/2014**, **Prot. n.29311 N.A.P. 93/2014**, dal sig. Renda Francesco, nato ad Alcamo (TP) il **08/02/1960**, ed ivi residente in via Pio XII nn.2-4, C.F. RND FNC **60B08 A176H**, e dalla sig.ra **Anselmo Brigida**, nata ad Alcamo (TP) il **08/02/1962**, ed ivi residente in via Pio XII n.4, C.F. NSL BGD **62B48 A176T**; Visto il progetto redatto dal geom. **Caradonna Vincenzo**, avente ad oggetto: **“il frazionamento ed il cambio di destinazione d’uso, da garage ad attività artigianale, di una parte di piano terra facente parte di un maggiore immobile”** come da elaborati tecnici prodotti, sito in Alcamo nella **via Pio XII nn.2-4 angolo via Pina Bernardo n°8**, censito in catasto al **Fg. 53 part. 2238 sub 3**, ricadente in zona **“BR1”** del vigente Piano Regolatore Generale, confinante: a nord-ovest con la via

Pina Bernardo, a nord-est con proprietà Galbo Domenico, a sud-ovest con la via Pio XII, a sud-est con proprietà Scarcella-Giangrasso; **Vista** la Concessione Edilizia in Sanatoria N°25 prog.25 del 28/02/2013; **Visto** l'Atto di Compravendita N.197.126 di Rep. del 28/03/1991, rogato dal Notaio Dott. Gaspare Spedale e registrato a Trapani il 15/04/1991 al N.1711; **Vista** la proposta dell'Istruttore Tecnico Comunale, espressa il 02/07/2014 con la seguente indicazione: *“La proposta di cui all’oggetto si ritiene conforme alle norme tecniche di attuazione della zona territoriale omogenea BR1 in cui ricade l’intervento proposto. Si da atto che l’immobile scarica in pubblica fognatura. La ditta ha prodotto parere igienico-sanitario (prot. n.514 del 23/05/2014). Per quanto sopra si propone per il rilascio della concessione edilizia e per l’adozione favorevole del Dirigente”*; **Vista** la Dichiarazione Di Atto Di Notorietà, sottoscritta dal geom. Vincenzo Caradonna, attestante di avere ritirato il 23/05/2014 con Prot. N.514, presso l’ASP di Trapani distretto di Alcamo, parere igienico-sanitario, il quale riporta: “parere favorevole limitatamente al locale destinato ad attività artigianale, fermo restando che la futura attività sia compatibile con la tipologia descritta; **Vista** l’attestazione di versamento N.132 del 14/07/2014 di €.294,00 quale spese di registrazione; considerato non dovuto il pagamento degli oneri concessori; **Vista** la L.R. 27 dicembre 1978 n. 71 e successive modificazioni ed integrazioni; **Vista** la Legge 15 Maggio 1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni; **Visto** il D.P.R. 380/2001. =====



RILASCIA

la Concessione Edilizia per "il frazionamento ed il cambio di destinazione d'uso, da garage ad attività artigianale, di una parte di piano terra facente parte di un maggiore immobile", come da elaborati tecnici approvati, sito in Alcamo nella via Pio XII nn.2-4 angolo via Pina Bernardo n°8, censito in catasto al **Fg. 53 part. 2238 sub 3**, ricadente in zona "BR1" del vigente Piano Regolatore Generale; ai signori: =====

- **Renda Francesco**, nato ad Alcamo (TP) il **08/02/1960**, C.F. **RND FNC 60B08 A176H**; =====
- **Anselmo Brigida**, nata ad Alcamo (TP) il **08/02/1962**, C.F. **NSL BGD 62B48 A176T**. =====



Coniugi, entrambi residenti ad Alcamo (TP) in via Pio XII nn.2-4, proprietari ciascuno per ½ indiviso dell'intero. =====

Si da atto che per l'attività artigianale è fatto obbligo alla ditta richiedere l'autorizzazione allo scarico all'ufficio competente, inoltre, unitamente alla presente, sarà rilasciata al richiedente una copia del progetto approvato, che rimane anche agli atti dell'ufficio, composta dai seguenti elaborati: =====

- Relazione Tecnica; =====
- Stralcio P.R.G.-Stralcio Catastale-Stralci Aerofotogrammetria- Pianta Piano Terra Attuale e Modificato- Prospetto Nord Sezione A-A. =

Il presente atto viene rilasciato con salvezza del conguaglio degli oneri concessori (L.R. n.4/03 art.12).

PRESCRIZIONI GENERALI

-1) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza ed igiene nei cantieri mobili e temporanei; 2) I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati

in ogni fase dell'esecuzione dei lavori; 3) E' vietato in ogni caso ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose; 4) Il luogo destinato alle costruzioni di che trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree e spazi pubblici; 5) Per le eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio Comunale competente. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti così come erano, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo; 6) Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente; 7) Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari debbano essere imbiancati agli angoli salienti a tutta l'altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accesa dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale; 8) L'Ufficio Comunale competente si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni presenti, etc. che risultassero applicabili ad opere ultimate secondo i relativi regolamenti; 9) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla Legge; 10) Dovranno essere osservate le norme a disposizione di cui alla L. 05 Novembre 1971, n°1086 e successive modifiche ed integrazioni, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla L. 25 Novembre 1962, n°1684 e la L.



02/02/74 n. 64, e la L.R. n.7/2003 art.32 avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e successive modifiche ed integrazioni; 11) Il Committente e/o il Proprietario e /o l'Impresa esecutrice dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle norme di cui al D. Lgs n.152/2006; 12) Il Titolare della Concessione, il Direttore dei lavori e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nella presente Concessione; 13) Per le costruzioni eseguite in difformità della Concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L. 28 Gennaio 1977, n° 10 e della L.R. 27/12/78, n° 71 e loro successive modifiche ed integrazioni. 14) I lavori devono essere eseguiti con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 15) L'esecuzione dei lavori dovrà tenere conto delle disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento; 16) L'esecuzione dei lavori dovrà tenere conto della normativa in materia di inquinamento acustico; 17) Il Committente e/o il Proprietario dell'immobile è tenuto ad affidare gli eventuali lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati dall'art.1, comma 2 D.M. n.37/2008, ad imprese abilitate ai sensi dell'art.3 del medesimo D.M. degli impianti di cui al superiore punto; 18) L'Impresa installatrice deve depositare, entro 30 gg. dalla fine dei lavori la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti; 19) I lavori

14/01/2008 15:11



devono avere inizio entro un anno dal rilascio della presente concessione, ai sensi dell' art. 4 della L. 10/77, e devono essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori, pena decadenza del presente atto; 20) Ultimata la costruzione dovrà essere richiesta al Sindaco la dichiarazione di abitabilità o agibilità prescritte dall'art. 220 del T.U. delle leggi Sanitarie, approvate con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni. L'abitabilità o l'agibilità è necessaria prima che sia in qualsiasi modo iniziato l'uso della costruzione. 21) Il rilascio della Concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intende eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognatura, impianto idrico, etc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti. 22) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, l'avvenuto inizio dei lavori; 23) Il presente atto di Concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo. Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico la Tabella, chiaramente leggibile, nella quale sono indicati: I°) nome e cognome del Concessionario o l'indicazione della Pubblica Amministrazione dal quale dipende il lavoro; II°) nome e cognome del Progettista e del Direttore dei lavori; III°) nome della Ditta esecutrice dei lavori; IV°) data e numero della presente Concessione, destinazione d'uso e unità immobiliari consentite; V°) data entro cui devono essere ultimati i lavori come stabilito nel presente atto; VI°) Prima dell' inizio dei lavori ovvero contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, la ditta dovrà presentare la seguente documentazione:



- Atto di nomina del Direttore dei Lavori;
- documentazione e/o dichiarazione del committente dalla quale si evincano le generalità dell'impresa/e esecutrice dei lavori ovvero dei lavoratori autonomi, in applicazione dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. riportante il timbro e/o ricevuta di avvenuta ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale e da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Trapani, in originale o in copia conforme all'originale resa nei modi di legge;
- documento unico di regolarità contributiva – DURC – della/e impresa/e e dei lavoratori autonomi, esecutrice/i dei lavori;
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., da rendersi nei modi di cui al DPR 445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità;
- Dal V Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale.

Alcamo li.....3.1.LUG.2014.....

L'Istruttore Tecnico
 ISTRUTTORE TECNICO
 geom. Roberto Calvaruso

COMUNE DI ALCAMO
 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO
 PROCEDIMENTO
 geom. Giuseppe Stabile

IL DIRIGENTE

Arch. Carlo Bertolino